



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8932 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Francesca Orlandi, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Chigi n. 41;

***contro***

Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Andrea Antonio Pagano, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa adozione di misure cautelari:*

**RICORSO INTRODUTTIVO:**

- della graduatoria finale di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre” posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (codice ECO)”, pubblicata in data 19/04/2023 sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello asseritamente dovuto nella valutazione dei titoli;

- per quanto occorrer possa e se lesiva, della graduatoria finale dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (codice ECO)”, pubblicata in data 19/04/2023 sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello asseritamente dovuto nella valutazione dei titoli;

- per quanto di ragione, del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze,

del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, solo se ritenuto lesivo a seguito della pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.7 c.3 nella parte in cui “ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale” per come interpretato dalla Commissione e cioè senza attribuire un punteggio aggiuntivo alla ricorrente per il possesso della laurea triennale e della laurea magistrale biennale;

- per quanto di ragione, del verbale e/o dei verbali dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando di concorso, laddove presumibilmente si specifica che “in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1”, nonché del conseguente mancato riscontro alla istanza di riesame in autotutela del punteggio inviata con la PEC del 7/06/2023;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso della laurea triennale e della laurea magistrale biennale;

- per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito alla ricorrente solo 1 punto anziché 2 punti alla nonostante il possesso sia della laurea triennale che della laurea magistrale biennale;

- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti di cui all'avviso sul sito del Formez del 26/05/2023 con cui l'Amministrazione ha comunicato ai candidati vincitori della selezione di manifestare, a pena di decadenza ai sensi dell'art.10 del Bando, la propria “scelta dell'amministrazione di destinazione” sul portale InPA nonché quello con cui verranno disposte le assegnazioni delle

amministrazioni di destinazione, laddove lesivi degli interessi della ricorrente;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito delle istanze di accesso del 15/05/2023 e del 7/06/2023 in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;

nonché per l'accertamento

dell'interesse in capo alla ricorrente del punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso della laurea magistrale (classe LM-77) in “Finanza aziendale e mercati finanziari” conseguita in data 21/11/2016 presso la Scuola di Management ed Economia di Torino oltre alla laurea triennale L-18 in “Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)” conseguita presso lo stesso Ateneo e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di un (1) punto aggiuntivo (2 totali compreso quello già assegnato) previsto dall'art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere il punteggio di 24,625 e una migliore posizione nella graduatoria finale di merito e cioè una posizione ricompresa dalla n.1.824 alla n.1.739 (anziché l'attuale posizione di 2.608 con il punteggio di 23,625);

**MOTIVI AGGIUNTI:**

per l'annullamento

- per quanto di ragione, dei verbali n.15 e n.16 del 5 e dell'11 ottobre 2022, conosciuti a seguito del deposito della memoria di costituzione dell'avvocatura in data 4/07/2023, con cui la Commissione d'esame ha articolato ulteriori criteri di valutazione dei titoli del concorso (anche per il profilo ECO) secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando e interpretato tale disposizione assegnando solo un punto aggiuntivo (anziché due) per i candidati in possesso di una laurea magistrale specialistica;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli del candidato effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso della laurea magistrale specialistica;

nonché per l'accertamento

dell'interesse in capo alla ricorrente del dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso della laurea magistrale (classe LM-77) in “Finanza aziendale e mercati finanziari” conseguita in data 21/11/2016 presso la Scuola di Management ed Economia di Torino oltre alla laurea triennale L-18 in “Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)” conseguita presso lo stesso Ateneo e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di un (1) punto aggiuntivo (2 totali compreso quello già assegnato) previsto dall'art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere il punteggio di 24,625 e una migliore posizione nella graduatoria finale di merito e cioè una posizione ricompresa dalla n.1.824 alla n.1.739 (anziché l'attuale posizione di 2.608 con il punteggio di 23,625);

ed inoltre, ai sensi dell'art.116 c.p.a., avverso

il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con l'inutile decorso del termine di 30 gg. dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dalla ricorrente all'Amministrazione resistente in data 7/06/2023;

e per l'accertamento del diritto

dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 7/06/2023 e, in particolar modo, ai fini della notifica al controinteressato come richiesto dall'ordinanza cautelare n.11656/2023, *“della graduatoria finale di merito pubblicata per il profilo ECO in data 19/04/2023 con tutti i nominativi, gli indirizzi di residenza e le PEC dei candidati idonei e vincitori, ivi inclusi quelli che precedono l'istante e che verrebbero “superati” dalla stessa, laddove le venisse riconosciuto il punto aggiuntivo, necessari ai fini della notifica ai controinteressati dell'eventuale ricorso”*;

e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire integralmente la documentazione richiesta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista l'ordinanza collegiale n. 11656 del 12.07.2023, con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica al controinteressato – nulla – successivamente eseguita all'indirizzo fisico, è stata altresì autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami con le modalità ivi stabilite, anch'essa nelle more eseguita, e, prendendo atto della rinuncia alla domanda cautelare, è stata fissata l'udienza pubblica del 28.11.2023 per la trattazione del merito;

Considerato che successivamente ai suddetti adempimenti, è stato notificato ricorso per motivi aggiunti alle Amministrazioni resistenti ed al medesimo controinteressato;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., anche rispetto ai motivi aggiunti con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2023.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**